



SENT. N. 162/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Maro PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23906** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

PANIFICIO F. S.N.C. di S.S. e A.F., con

sede legale in *omissis*, Via *omissis* n. 26 angolo Via *omissis*

omissis n. 30, P. Iva *omissis*, in persona dei soci amministratori

S.S. e A.F.;

S.S., nato a *omissis* il *omissis* e residente

in *omissis*, Via *omissis* n. 80 int. *omissis*, cod. fisc. *omissis*,

e **A.F.**, nata a *omissis* il *omissis*, residente in

omissis, Via *omissis* n. 9 – interno *omissis*, cod. fisc.

omissis, in proprio e quali soci illimitatamente responsabili e

soci amministratori della società Panificio F. s.n.c., P.IVA *omissis*,

	rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Maria Teresa	
	Bergamaschi del Foro di Savona, codice fiscale BRGMTR65R51D969D, con	
	studio in Pietra Ligure (SV), Via del Castello n. 4, presso il cui studio eleggono	
	domicilio. PEC <i>mariateresa.bergamaschi@ordineavvocatisv.it</i> ;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 14 novembre 2024, con l'assistenza del	
	Segretario, il Magistrato relatore, il Pubblico Ministero ed il difensore dei	
	convenuti come da verbale.	
	Rilevato in	
	FATTO	
	La Procura regionale, con atto di citazione dell'8 gennaio 2024, agiva nei	
	confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento,	
	in favore della Regione Piemonte, della somma di euro 26.250,34.	
	A fondamento della richiesta attorea, in estrema sintesi, la mancata	
	rendicontazione del finanziamento ricevuto, revocato anche in relazione	
	all'intervenuta cessione societaria e perdita dei requisiti di impresa artigiana.	
	In relazione a tali circostanze, con provvedimento n. 17-02215 del 25.1.2017	
	Finpiemonte provvedeva alla revoca del finanziamento, intimando la	
	restituzione della somma di complessivi euro 26.250,34.	
	In diritto, richiamata l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la	
	percezione del contributo pubblico, il requirente fonda la responsabilità del	
	convenuto sullo sviamento del contributo della sua originaria finalità	
	pubblicistica.	
	In sostanza, afferma la Procura regionale, la società convenuta ha presentato la	
	domanda di contributo ed ha ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni	
	previste dal bando (mancata rendicontazione nei termini e cessazione di	
	- pag. 2 di 8 -	

	impresa), così determinando il danno erariale conseguente alla mancata	
	integrale restituzione del contributo percepito.	
	Con comparsa 16 maggio 2024 si costituivano i convenuti in epigrafe indicati,	
	chiedendo, in via preliminare, di accedere al rito abbreviato di cui all’articolo	
	130 c.g.c. In via subordinata, eccepivano la propria buona fede, ammettendo di	
	non aver presentato la rendicontazione e di non aver mantenuto la qualifica di	
	impresa artigiana per il tempo fissato dal bando ma rilevando che ciò sarebbe	
	dipeso dalla negligenza del loro consulente.	
	Ammessi i convenuti al rito abbreviato con decreto n. 11/2024, stante il	
	mancato versamento dell’importo concordato nel termine perentorio fissato,	
	veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell’articolo 130, comma 10,	
	c.g.c.	
	Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero e ha ribadito le argomentazioni	
	fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.	
	La difesa dei convenuti ha richiamato le conclusioni della comparsa di	
	costituzione.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. La domanda è fondata e merita accoglimento.	
	2. Com’è noto, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte (da	
	ultimo, cfr. Cass. sez. unite, 07/01/2020, n. 111), in tema di danno erariale è	
	configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo	
	statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo	
	diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua	
	- pag. 3 di 8 -	

illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13).

3. Venendo all'esame del merito, dalla documentazione in atti risulta che:

- in data 30/04/2008 la società beneficiaria presentava domanda di agevolazione a valere sulla L.R. 21/97;

- in data 04/11/2008 Finpiemonte S.p.A., recepito il parere favorevole del Comitato Tecnico, concedeva alla società beneficiaria un finanziamento pari a euro 152.000,00, dei quali euro 76.000,00 concessi con fondi regionali;

- in data 19/11/2008 Finpiemonte S.p.a. procedeva all'erogazione in favore della società beneficiaria del menzionato importo di euro 76.000,00;

- la società beneficiaria non trasmetteva la rendicontazione finale, come previsto dall'art. 8 "Procedure" della L.R. n. 21/97 - Programma Regionale degli Interventi - di cui alla DGR 74-14790 del 14.02.2005, in virtù del quale *"L'impresa artigiana, terminato l'investimento, dovrà trasmettere al Gruppo Tecnico di Valutazione, c/o Finpiemonte S.p.a., nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute"*;

- in data 10/11/2010 avveniva la cancellazione dal Registro delle Imprese della CCIAA di Torino a causa del trasferimento per competenza all'ufficio R.I. delle Riviere di Liguria -Imperia -La Spezia -Savona, in ragione della cessazione dell'attività nella provincia di Torino e presso l'unità locale destinataria

	dell'investimento sita in Torino, V. Michele Coppi no, 105/B;	
	- in data 17/11/2010 avveniva la cancellazione della società beneficiaria	
	dall'albo delle imprese artigiane - sez. speciale.	
	4. La sequenza temporale sopra succintamente riportata rende palese, nella	
	fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del	
	contributo pubblico percepito dalla convenuta Panificio F. s.n.c.	
	4.1 Sotto il profilo oggettivo, il Programma degli interventi (estratto della	
	D.G.R. n. 74-14790 del 14.02.2005, come modificata e integrata dalla D.G.R.	
	n. 39-6667 del 03.08.2007) prevedeva l'erogazione di finanziamenti finalizzati	
	al conseguimento di alcuni obiettivi specifici (avviamento di nuove imprese	
	artigiane; introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;	
	miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;	
	miglioramento della compatibilità ambientale dell'impresa; introduzione di un	
	sistema di qualità certificabile; promozione e sviluppo dell'impresa Artigiana	
	sui mercati locali, nazionali e internazionali), nell'ottica di un sostegno	
	all'economia e, quindi, all'occupazione.	
	Ai sensi del menzionato bando sussisteva l'obbligo di rendicontazione entro 30	
	giorni dalla conclusione del programma di investimento: considerato che la	
	domanda di agevolazione (depositata il 6.05.2008) prevedeva il compimento	
	dei lavori entro 12 mesi, la beneficiaria avrebbe dovuto presentare il rendiconto	
	entro il 6 giugno 2009.	
	Inoltre, ai sensi del menzionato Programma sussisteva l'ulteriore obbligo, a	
	carico del beneficiario, di mantenimento della qualifica di impresa artigiana	
	almeno fino all'approvazione del rendiconto stesso.	
	4.2 L'inadempimento di tali prescrizioni, oltre a giustificare la revoca del	
	- pag. 5 di 8 -	

beneficio (art. 10 del bando), costituisce elemento fortemente indiziario

dell'avvenuto sviamento delle risorse pubbliche, sviamento che rappresenta

l'essenza del danno azionato dalla Procura Regionale.

È chiaro, infatti, che se un soggetto percepisce un contributo pubblico per una

determinata iniziativa economica e questa cessa prima ancora che l'ente

erogante sia posto nelle condizioni di verificare l'effettività delle spese, viene

da sé che il contributo pubblico non ha raggiunto in alcun modo la finalità cui

era destinato.

D'altra parte, va ricordato che la mancata rendicontazione di una spesa

effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva

della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria

documentazione della spesa (da ultimo, C. conti, sez. III app., 22 settembre

2020, n. 152; v., anche, C. conti, sez. giur. Piemonte n. 56/2023).

4.3 In ordine ai soggetti responsabili, questi sono la società beneficiaria e i suoi

amministratori che, pur avendo piena contezza degli obblighi assunti, non

hanno dato prova, né permesso all'Ente concedente le opportune verifiche,

dell'effettiva destinazione dei contributi percepiti, anzi cedendo l'azienda senza

darne comunicazione alcuna (e quindi, nuovamente, ostacolando i relativi

controlli). Non vi è prova, e neppure è stata offerta in giudizio, dell'effettiva

destinazione del denaro ricevuto per il quale, pertanto, non è possibile assumere

l'utilizzo conformemente alla finalità pubblicistica.

4.4 Venendo all'elemento soggettivo, è evidente che la mancata

rendicontazione, il totale inadempimento all'obbligo restitutorio, la scelta di

cedere l'azienda imprenditoriale in difetto di qualunque comunicazione o

giustificazione e la successiva rinuncia alla qualifica di impresa artigiana,

	inducono a configurare la condotta dei convenuti in termini di dolo, essendo	
	evidentemente diretta alla distrazione del finanziamento dalle finalità di	
	sostegno dell'economia e dell'occupazione cui era originariamente destinato.	
	Dolo che non può escludersi di fronte alla paventata ignoranza, al più	
	configurandosi come dolo eventuale che non può trovare giustificazione alcuna	
	nel volontario disinteresse della disciplina inerente il contributo richiesto.	
	I convenuti vanno quindi condannati, in solido tra loro, al pagamento	
	dell'importo del finanziamento non restituito, pari ad euro 26.250,34.	
	5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore dell'Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Condanna i convenuti PANIFICIO F. s.n.c., S.S.	
	e A.F., in solido tra loro, al pagamento della complessiva	
	somma di euro 26.250,34 a favore della Regione Piemonte, oltre rivalutazione	
	e interessi legali dall'erogazione del contributo al saldo;	
	Condanna i convenuti PANIFICIO F. s.n.c., S.S.	
	e A.F., in solido tra loro, al pagamento delle spese di	
	giudizio in favore dell'Erario, spese liquidate in euro 1.388,43	
	(milletrecentottantotto/43).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 con	
	l'intervento dei magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	- pag. 7 di 8 -	

	Giuseppe Maria Mezzapesa, Consigliere	
	Cristiano Baldi, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Cristiano BALDI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 21/11/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"	
	DISPONE	
	Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, <i>data della firma digitale</i>	Il Presidente
		Marco PIERONI
		<i>F.to digitalmente</i>
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 21/11/2024	Il Direttore della Segreteria
		Caterina SCRUGLI
		<i>F.to digitalmente</i>
	- pag. 8 di 8 -	